

di Assistenza: in tal senso preoccupa il ritardo con cui si sta affrontando il tema dei LEP nell'ambito della riforma del rapporto tra Regioni e Stato centrale. In questo contesto segnaliamo anche l'assoluta carenza dei fondi per l'autosufficienza. Accogliamo con favore anche il prolungamento della durata del congedo di paternità.

MEZZOGIORNO - La fiscalità di vantaggio per il Sud viene portata a regime, con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogato per il 2021 il credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione. Il CNEL ritiene che valorizzare il piano sud costituisce una storica occasione per riequilibrare i grandi divari. Tuttavia, si segnala che una massiccia opera di decontribuzione per le imprese del Sud, finanziata sempre con il RF per il 2021, dimentica che le misure redistributive sono efficaci solo se l'economia è in ripresa. Già il CNEL ha avuto modo di segnalare (OSP 385/C19 08_04-2020 - *Osservazioni e Proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in ratifica della memoria scritta inviata alla Commissione 5 Bilancio del Senato della Repubblica, nell'ambito dell'esame del disegno di legge S.1766, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*): "Va espressa cautela in merito allo spostamento di parte delle risorse dal Piano operativo Cultura e Turismo (finanziato dal Fondo sviluppo e coesione, attivo per l'80% in aree del Mezzogiorno) a favore dei fondi per le emergenze nei settori spettacolo e cinema e audiovisivo, non necessariamente destinati al Sud. Positiva appare la previsione di anticipi per sostenere interventi infrastrutturali finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione, che dovrebbe attivare circa 1 miliardo di euro per interventi nel campo delle infrastrutture nel Mezzogiorno. Il CNEL ritiene che le misure del decreto-legge possano incentivare la riprogrammazione di una notevole parte delle risorse comunitarie entro il 31 dicembre 2020, termine per impegnare le spese finanziate da risorse del ciclo di programmazione 2014-2020 soprattutto nei programmi operativi nazionali che presentano ancora un cospicuo ammontare di risorse comunitarie non impegnate (fra tutti, i PON Ricerca e innovazione, Per la scuola, Inclusione)".

CUNEO FISCALE - Il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28.000 euro viene portato a regime.

RIFORMA FISCALE - Posticipata al 2022 vede lo stanziamento di 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale, che comprende l'assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell'apposito fondo "per la fedeltà fiscale". Tuttavia, riforma del fisco è unanimemente ritenuta importante per equità e per il necessario sostegno alla domanda. Per questo non andrebbe posposta al 2022 ma avviata subito, pur con la necessaria gradualità. Il CNEL ha avviato un gruppo di esperti autorevoli per fare proposte in materia coordinato da Franco Gallo e Vieri Ceriani.

La scelta di non inserire la riforma fiscale nella legge di bilancio, con la conseguenza di procrastinare lo scioglimento dei nodi politici non ci vede

favorevoli. Avremmo voluto la presenza di disposizioni che indicassero una prospettiva di riforma fiscale impostata sul recupero e il rafforzamento della previsione costituzionale della progressività, della tassazione delle grandi ricchezze, della riduzione delle tasse per il lavoro dipendente. Si sarebbe trattato di una operazione necessaria, perché avrebbe realizzato una manovra redistributiva che le Parti sociali propongono da anni in favore delle fasce medie e basse del lavoro dipendente, dei pensionati e in generale delle classi medie. La riforma fiscale sarebbe stata l'operazione potenzialmente più efficace per passare alla fase strutturale di uscita dalla pandemia, una manovra redistributiva potente oltre che segnale concreto in direzione di quella sostenibilità sociale alla quale si intenderebbe orientare il nuovo modello di sviluppo. La riforma annunciata è stata rinviata al 2022, ma giova sottolineare che le risorse ad essa dedicate sono talmente residuali da vanificare la futura riforma a priori. Il CNEL sottolinea che la riforma fiscale avrebbe dovuto essere anticipata al 2021, non solo per ragioni di equità ma anche di opportunità, perché libererebbe risorse che alimenterebbero la domanda interna. Il Fondo per la riforma fiscale, con dotazione di 2,5 miliardi per l'anno 2022 e 1,5 mld a decorrere dall'anno 2023 per finanziare i primi interventi in attuazione di una legge delega che stabilirà i principi e i criteri direttivi da seguire per realizzare una riforma del sistema tributario, non appare sufficiente per una riforma complessiva. Mancano misure per preconstituire una base di finanziamento sufficientemente ampia per la riforma fiscale. Nessuna risorsa è prevista derivare da una *spending review* nel 2021 e nel 2022 né da una revisione delle *tax expenditures*. Occorrerà quindi attendere la legge delega per capire la portata effettiva della riforma e conoscerne principi e criteri direttivi.

GIOVANI - Azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under 35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale. Analogamente scarseggiano gli incentivi per sostenere occupazione giovanile che non abbiano effetti limitati e legati alle dinamiche di crescita. Il Cnel denuncia la totale assenza di misure volte a rafforzare la formazione e gli istituti di transizione scuola lavoro e di imprescindibili misure di formazione continua e di riqualificazione del personale: Riqualificazione imprescindibile sia a causa della crisi sia in conseguenza dell'impatto delle nuove tecnologie sul lavoro.

MISURE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA - Viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l'emergenza COVID. Viene prorogata la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro. Vengono prorogate le misure a sostegno della ri-patrimonializzazione delle piccole e medie imprese.

Il Cnel sottolinea che il pagamento dei debiti Pubblici verso le imprese rappresenta un valido indiretto strumento di sostegno al rilancio delle imprese.

Sul fronte dell'industria 4.0 si prevede un'importante provvista di risorse, ma va potenziata e non solo diretta ad acquisto beni tradizionali. L'approccio alla digitalizzazione da adottare è quello delineato dall'Europa ovvero combinato col concetto di sostenibilità.

LAVORO E PREVIDENZA - In materia di lavoro, gli interventi previsti, che stanziavano fra i 5 e i 6 miliardi su giovani, donne e sud, sono condivisibili ma non configurano quell'insieme di investimenti finalizzati alla creazione di occupazione che il CNEL chiede da anni. Vengono finanziate ulteriori settimane di CIG COVID, con lo stesso meccanismo che prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia. Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna. Sul piano del lavoro, sicuramente sono da segnalare le risorse per le assunzioni nella PA (ancora però parziali) e nella scuola. Ma - come segnalato dalle organizzazioni sindacali - soprattutto per il comparto dell'istruzione si tratta di risorse ancora non adeguate alle necessità. Fondo per le strutture ma non per il personale...servono fondi per assumere e formazione continua/riqualificazione del personale

Positivo è il rifinanziamento della cassa integrazione (5,3 miliardi nel 2021), di fronte al perdurare dell'emergenza.

Rappresentiamo alcune criticità legate agli incentivi al lavoro femminile: l'incentivazione è affidata nel disegno di legge in esame a misure anacronistiche, inefficaci, che trattano le donne come lavoratori poco produttivi. Anche su opzione donna, si chiede alle donne di occuparsi di welfare.

Inoltre, decontribuzione per le donne è incrementale, le imprese avranno difficoltà a calcolare quanto vale per le assunzioni future.

il CNEL richiama urgenza di provvedimenti finalizzati a sostenere la occupazione femminile e la parità di genere e ritiene che le decontribuzioni non siano di per sé sufficienti a risolvere il problema, ma debbano combinarsi con provvedimenti che promuovano la occupazione e favoriscano la condivisione dei ruoli (servizi a infanzia e assistenza anziani).

Al Riguardo il CNEL ha formulato le seguenti proposte nel proprio documento di Osservazioni e proposte n. 400, del 30 settembre 2020:

"- gli asili nido raggiungano una copertura fino al 60% dei posti nei prossimi 5 anni, colmando i divari territoriali e qualitativi.

- copertura 100% scuola dell'infanzia per tutti e su tutto il territorio nazionale;

- si aumenti il tempo nella scuola primaria, raddoppiando il tempo pieno previo inserimento ove manca, e garantendo servizi mensa di qualità e sostenibili per tutte le famiglie e il ripensando gli spazi, per garantire un tempo di qualità ai bambini.

- rafforzare le infrastrutture territoriali socioassistenziali, in particolare di assistenza agli anziani e ai disabili e tutte le fragilità, a partire dall'assistenza domiciliare sociosanitaria integrata, e l'housing sociale.

È necessario realizzare interventi strutturali in grado di migliorare il nostro mercato del lavoro. In particolare, ed è opportuno precisare che le azioni debbano essere orientate a favore di tutte le donne, indipendentemente da altre situazioni (disabili, immigrate, giovani, meridionali, ecc.). Occorre, quindi, aumentare occupazione attraverso incentivi, supporto all'imprenditoria femminile e creazione di lavoro attraverso investimenti pubblici e piano di assunzioni nei servizi pubblici. Investimenti, quindi, per creare lavoro, in particolare rafforzando i servizi di welfare e di cura e in generale i servizi pubblici. Occorre un piano di occupazione pubblica finalizzato a compensare il turn over elevatissimo nei prossimi anni e a rafforzare e qualificare le reti pubbliche.

Anche sul versante del sostegno alle imprese occorre rafforzare gli incentivi per l'imprenditoria femminile e per l'occupazione femminile soprattutto nei settori green e in generale nell'economia circolare, in agricoltura, in turismo e cultura. È condivisibile la proposta di un Fondo dedicato alle imprese femminili nell'ambito del Fondo di Garanzia, lo strumento istituito dal Ministero per lo sviluppo economico.

- Infine, è correlato a questi obiettivi il tema della conoscenza e dell'alta formazione. L'obiettivo del rafforzamento del nostro sistema di istruzione e formazione è generale e imprescindibile. Oltre a ciò, occorre favorire la riqualificazione e la formazione permanente in relazione ai processi di digitalizzazione e transizione green, è necessario rafforzare gli strumenti che favoriscano l'innalzamento del numero di laureate, in particolare in alcuni settori. Sarebbe per esempio utile fissare una quota di borse di studio e di dottorati "rosa", con particolare riferimento ai settori STEM. Tuttavia, è opportuno considerare che non è il basso numero di laureate in queste discipline - così come non è la "bassa qualificazione" delle donne in generale - ad impedirne la collocazione lavorativa, bensì un insieme di condizioni che portano le donne a trovare all'estero quella occupazione che qui viene negata per pregiudizi e stereotipi anche di tipo culturale.

Vi sono poi alcuni interventi di sistema che riteniamo necessari per costruire una Strategia complessiva.

- In primo luogo, occorre incidere sui congedi. E' necessario estendere i congedi parentali, prevedendone una copertura retributiva almeno pari al 50%, e innalzare decisamente il congedo obbligatorio per il padre e computare tutti i periodi di congedo per maternità, parentali e di assistenza come utili ai fini del calcolo dei premi di produttività e prevedendone la copertura contributiva;

- Lavoro significa affrontare anche la qualità del lavoro. La precarietà riguarda soprattutto le donne, sostenere il contrasto al divario salariale di genere significa anche qualificare il lavoro. Ciò significa non solo eliminare alcune forme di rapporto di lavoro precario, ma anche affrontare il tema del lavoro segregante, sommerso e nero, come quello spesso svolto dalle lavoratrici immigrate, e del fenomeno del part time involontario. In particolare, se uno degli obiettivi è una maggior partecipazione delle donne al mondo del lavoro e l'aumento dell'occupazione, uno dei temi che poniamo è il condizionamento degli interventi e dei sostegni al lavoro qualificato: ciò significa rivedere e condizionare la pletera di sussidi in questa direzione, incluse le forme di sostegno all'occupazione che si annunciano o che sono collocate negli interventi.

- L'altra questione centrale è quella relativa all'organizzazione del lavoro, ad azioni per incidere su tempi e modalità della prestazione lavorativa: è fondamentale puntare su servizi di qualità ma i servizi da soli, anche i migliori, non sono sufficienti, essendo altrettanto importante che lavoratori e lavoratrici dispongano di maggiori gradi di libertà nella gestione del loro tempo, al fine di migliorare l'organizzazione familiare e facilitare la condivisione del lavoro di cura. Lo strumento deve essere la contrattazione collettiva nazionale (oltre che aziendale e territoriale) per identificare strumenti condivisi di conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro, a partire dalla regolazione contrattuale del lavoro agile. È necessario incentivare la contrattazione di secondo livello a supporto degli strumenti di conciliazione vita-lavoro, ivi compreso il lavoro agile, in modo da neutralizzarne le criticità e massimizzarne le potenzialità in termini di buona flessibilità. Non si tratta soltanto di individuare risposte alle esigenze delle donne lavoratrici, ma di lavorare su quelli che sono elementi centrali del nostro modello di vita per il benessere sociale. Ciò che fa bene alle donne fa bene a tutto il Paese.

- È necessario potenziare la strumentazione volta a monitorare la presenza femminile nei contesti aziendali, fra tutti il rapporto sulla situazione del personale;

- Sul versante fiscale occorre prevedere interventi di riduzione dell'Iva sui prodotti per l'assistenza all'infanzia, ai familiari disabili e alla terza età e di aumento dei massimali per le detrazioni delle spese destinate alle stesse finalità, come pure quelli volti ad agevolare gli interventi di recupero delle infrastrutture da destinare a servizi per l'infanzia presso le aziende e gli organismi di terzo settore;

- Infine, è importante sviluppare il bilancio di genere a livello sia di amministrazioni centrali che di governi locali, di raccordo con l'applicazione di indicatori locali di benessere equo e sostenibile (BES)".

Quanto alle politiche attive e agli ammortizzatori, andrebbero rafforzate le prime e i nessi fra i due sistemi e andrebbe effettuata un'analisi sul il funzionamento e sull'impatto della legislazione di emergenza soli ammortizzatori per trarne spunto per verificare e correggere le diseguaglianze fra lavoratori aumentate nel corso della pandemia e per approntare una riforma degli ammortizzatori che risponda alle nuove esigenze dei lavoratori e delle imprese.

Altro nodo irrisolto è quello rafforzamento delle risorse per la contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

TRASPORTI PUBBLICI – Vengono incrementate le risorse per il trasporto pubblico locale, in particolare modo quello scolastico. Si notano diversi interventi di ristoro ad hoc per poche grandi imprese, ad esempio nei trasporti, mentre non vengono inseriti incrementi di rilievo nella dotazione del Fondo nazionale dei trasporti e miglioramenti significativi per il trasporto pubblico locale (TPL). La preminenza del TPL con investimenti adeguati ad aumentare la qualità e la quantità di mezzi di trasporto pubblico locale migliorerebbe la sicurezza e la produttività dell'intero sistema, oltre a ridurre il ricorso al trasporto privato. Ricordiamo come l'impossibilità di far circolare autobus e metropolitane in condizioni di non sovraffollamento abbia contribuito alla chiusura di settori

come quello l'istruzione e abbia rappresentato un fattore di rischio per i contagi durante la pandemia.

INFRASTRUTTURE: Il disegno di legge prevede un fondo minimo di 50 mld sino al 2035, ossia circa 3 mld in media l'anno per quindici anni, già ripartito fra i ministeri. La quota più cospicua è assegnata al Ministero della difesa (12,7 mld), poi alle infrastrutture (6,9 mld). A tali importi bisogna aggiungere 4,6 mld per la perequazione infrastrutturale (destinati in gran parte al Mezzogiorno) e 600 milioni destinati alle Province per la manutenzione e messa in sicurezza di ponti e viadotti.

Positivo il fatto che sull'ambiente - pure nella vaghezza e insufficienza di diverse misure - ci sia il raddoppio delle risorse per il programma per lo sviluppo sostenibile (460 milioni in tre anni) e ci siano fondi (200 milioni) per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e una riduzione di quasi il 40% di nuovi progetti stradali e autostradali.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E CULTURA - Viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l'assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l'edilizia scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni di euro l'anno per il diritto allo studio e sono stanziati 500 milioni di euro l'anno per il settore universitario. Sono destinati 2,4 miliardi all'edilizia universitaria e ai progetti di ricerca. Vengono inoltre destinati 600 milioni di euro all'anno per sostenere l'occupazione nei settori del cinema e della cultura. Ci sono pochi fondi per la ricerca (solo 65 milioni) e pochi fondi per l'università (il FFO aumenta di solo 165 milioni) e il diritto allo studio. In questo modo non si recuperano i ritardi drammatici rispetto agli altri Paesi europei. La spesa corrente per la scuola aumenta solo di 300 milioni, un importo assolutamente insufficiente. Ricordiamo inoltre che i 700 milioni di euro per le scuole private e le università non statali rappresentano il doppio di quanto si spende per l'offerta formativa e per il diritto allo studio nelle università, e poco meno delle risorse utilizzate per mettere in sicurezza scuole e università pubbliche (mentre sappiamo che quasi 10mila scuole italiane non rispettano le più importanti normative in materia di sicurezza). In materia di scuola/istruzione, si apprezza la scelta di finalizzare le assunzioni per il sostegno, che è un grande tema sociale, ma nel disegno di legge manca la soluzione all'annoso tema della carenza di personale, che rende utopistico il ritorno alla didattica in presenza e manca, soprattutto e come già detto rispetto alle misure rivolte ai giovani, un investimento in misure di apprendimento permanenti necessarie per una riqualificazione del personale derivante sia dalla pandemia sia dal progresso tecnologico in corso da decenni.

3. DESCRIZIONE ARTICOLATO PER TEMATICHE

Il provvedimento si compone di due sezioni, la seconda delle quali dedicata agli stati di previsione. La sezione I è strutturata in tre parti: la prima a sua volta articolata in XV titoli, e la seconda, relativa alle disposizioni in materia di entrate, composta di cinque titoli. La parte terza del disegno di legge, titolata "Fondi", prevede all'articolo 206 l'istituzione, nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a consentire la tempestiva applicazione delle misure di sostegno alle attività produttive colpite dalle misure di contenimento dovute all'emergenza. Tale Fondo, dotato di 4 miliardi, sarà ripartito con dPCM, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con i ministri interessati, allo scopo di rifinanziare per l'anno 2021 le misure di sostegno economico-finanziario adottate nel corso del 2020.

Il titolo II, che apporta misure finalizzate a ridurre la pressione fiscale e contributiva, si sviluppa in nove articoli. L'articolo 2, al fine di dare attuazione a interventi di riforma del sistema fiscale, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo (con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023), destinando, a decorrere dal 2022, una quota parte dello stanziamento (non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro) all'assegno universale e servizi alla famiglia. I menzionati interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo. Il comma seguente dispone che, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al citato fondo sono destinate altresì (a decorrere dal 2022) risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo (rilevate nell'«Aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», redatta ai sensi del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 160), calcolate secondo le modalità indicate dal comma 3 e indicate nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza. Il comma 5 abroga i commi da 431 a 435 della legge di stabilità 2014 (n. 147/2013) recanti l'istituzione e la disciplina del «Fondo per la riduzione della pressione fiscale». Il comma 6 incrementa di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021, il fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'articolo 3 prevede la stabilizzazione dall'anno d'imposta 2021 della misura agevolativa (prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 3/2020) dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente. Riduce a tale scopo lo stanziamento del «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 (di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022). La RT indica che l'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di micro-simulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019. Sulla base di tali elaborazioni si stima una variazione di gettito Irpef, di competenza annua, di circa -3.299,8 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a -9 e -3,4 milioni di euro. In termini di indebitamento netto, considerati i criteri di contabilità nazionale, la stessa RT quantifica, a partire dall'anno 2021, un onere di -3.299,8 milioni di euro.

La disposizione recata dall'articolo 4, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, prevede, al comma 1, l'esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. La RT rileva che per tali lavoratori l'importo medio di sgravio è stato pari a circa 2.700 euro e pertanto ipotizzando lo sgravio al tetto su base annua pari a 6.000 euro si stima un maggior onere annuo di sgravio contributivo pro-capite pari a circa 3.300 euro (circa 254 euro su base mensile). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il comma successivo dispone che l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il comma 3 dispone l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Il comma 4 esclude dal campo di applicazione della norma in esame le prosecuzioni di contratto di apprendistato e le assunzioni di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o attività di apprendistato. L'ultimo comma precisa che il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione nonché che l'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 5 riconosce, in via sperimentale, l'esonero contributivo nella misura del 100 per cento per le assunzioni di lavoratrici donne nel biennio 2021-2022, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto

a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Anche l'efficacia delle disposizioni del presente articolo, come il precedente, è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

La norma successiva (articolo 6) riguarda l'esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli. La proposta dispone la proroga per l'anno 2021 della previsione contenuta nella legge di bilancio per il 2020 (n. 160/2019) che stabilisce, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004), con età inferiore a quarant'anni. L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 7 del disegno di legge in esame riguarda l'esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico. La riforma del lavoro sportivo (in corso di approvazione) contempla una disciplina transitoria che applica in modo gradualistico i nuovi oneri previdenziali nel settore dilettantistico. Al comma 1, si prevede che: a) per i lavoratori, iscritti alla gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, una aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento; b) per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita al 20 per cento per l'anno 2021, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2022, al 30 per cento per l'anno 2023, al 33 per cento per l'anno 2024; c) per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2021, al 20 per cento per l'anno 2022, al 22 per cento per l'anno 2023, al 25 per cento per l'anno 2024. La norma dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo in fase di prima applicazione. Il comma 2 prevede che l'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'articolo 8 dispone che, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'articolo 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola. L'esenzione (già prevista con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019) è stata prorogata al 2020 dall'ultima legge di bilancio, nella misura del 50 per cento per l'anno 2021. La presente disposizione estende al 100 per cento la predetta esenzione.

L'articolo 9 apporta modifiche alla disciplina dei ristorni nelle società cooperative, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Essi costituiscono la forma caratteristica di attribuzione del vantaggio mutualistico (rappresentando una forma di destinazione degli utili propria di questa forma societaria) e sono attribuiti ai soci in proporzione agli scambi mutualistici intrattenuti con la cooperativa nel corso dell'esercizio e costituiscono un'integrazione dei redditi già corrisposti al socio (cooperative di lavoro, di produttori) o la restituzione di una parte dei costi sostenuti dal socio (cooperative di consumo). L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112), prevede che le somme a titolo di ristorno in favore dei soci, che sono destinate ad aumento del capitale sociale delle società cooperative, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione ad aumento della quota del capitale sociale detenuta dai soci, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nella misura del 26 per cento, nei confronti dei soci-persone fisiche all'atto del relativo rimborso.

La norma in esame prevede che, sui ristorni attribuiti ad aumento del capitale sociale delle società cooperative, riferibili a soci-persone fisiche (che detengono partecipazioni non qualificate al di fuori dell'attività d'impresa), la cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta, all'atto dell'attribuzione di tali somme a capitale sociale. La disposizione, dunque, riduce l'aliquota di imposizione per il socio dal 26 per cento al 12,5 per cento ma consente di anticipare il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale piuttosto che al rimborso dello stesso. Da tale misura sono esclusi i soci-persone fisiche che detengono la partecipazione nell'ambito dell'attività d'impresa, nonché i detentori di partecipazioni qualificate.

L'articolo 10 è volto ad attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali che, attualmente, concorrono in misura integrale alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), prevedendo l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. L'agevolazione, concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit,

pertanto, è subordinata ad alcune condizioni: gli enti non commerciali devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; il comma 2 individua i settori nei quali devono essere svolte tali attività; il comma 3 impone ai beneficiari dell'agevolazione di destinare il relativo risparmio d'imposta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dai commi precedenti. L'importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi. Il comma 4 stabilisce, infine, che le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale. Per la stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi 2019, anno di imposta 2018, degli Enti non Commerciali, nella RT si rileva che la minore quota imponibile complessiva con una detassazione al 50%, si stima pari a 743,2 milioni di euro. Al fine di limitare la detassazione ai soli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono state analizzate in prima battuta le nature giuridiche dei soggetti coinvolti selezionando quelle più rispondenti alle finalità di cui sopra, ottenendo una minore quota imponibile per circa 93,2 milioni di euro. Non ritenendo esaustiva tale selezione si è ritenuto prudentiale considerare un'ulteriore quota pari alla metà degli utili rimanenti, per una minore quota imponibile di circa 325 milioni di euro. Complessivamente con detassazione al 50% la minore quota imponibile sarebbe pari a circa 418,2 milioni di euro con una perdita di gettito annua stimata in circa 50,2 milioni di euro.

Il titolo III è dedicato a sedici articoli che riguardano la **crescita e gli investimenti**. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 stabiliscono i criteri di cofinanziamento a valere per il prossimo ciclo di programmazione (2021/27) per i seguenti fondi europei: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo PLUS (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). Il cofinanziamento della quota nazionale pubblica è assicurato con risorse a carico dello Stato, che opera per mezzo del Fondo di Rotazione di cui alla Legge n. 183/1987, e per la restante parte con risorse a carico dei bilanci delle Regioni, Province Autonome e degli eventuali altri Organismi pubblici partecipanti ai programmi. L'intervento complessivo massimo del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in forza dei suddetti criteri, è stimato in relazione al ciclo 2021/2027, in 2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l'anno 2030.

Nella Relazione Illustrativa si informa che il negoziato sul pacchetto legislativo per la programmazione 2021-2027 è in fase avanzata e che la Presidenza Croata della UE ha conseguito progressi sostanziali nell'iter legislativo di approvazione delle proposte presentate dalla Commissione: in particolare sulla Bozza di "Regolamento recante Disposizioni Comuni sui Fondi della programmazione 2021-27" è stato raggiunto l'accordo al livello tecnico su molte delle disposizioni; sugli schemi di Regolamenti FESR/Fondo di Coesione, FSE Plus, Cooperazione Territoriale Europea prosegue il confronto tecnico. Risulta altresì avviato il percorso di definizione dell'Accordo di Partenariato tra lo Stato italiano e la Commissione Europea, documento strategico che fissa gli obiettivi dei Fondi Europei per il nuovo ciclo di programmazione, nonché la struttura e funzionamento dei sistemi di gestione controllo da applicare ai Fondi medesimi. In relazione all'imminente avvio delle attività del nuovo periodo di programmazione è opportuno adottare le norme necessarie per:

- pianificare le risorse a carico del bilancio dello Stato per il cofinanziamento dei programmi comunitari;
- garantire il finanziamento dei programmi complementari che saranno disciplinati dall'Accordo di Partenariato;
- garantire il monitoraggio dei programmi.

Il comma 2 si applica ai Programmi Operativi Regionali e stabilisce la misura massima dell'intervento del Fondo di Rotazione di cui alla citata legge 16 aprile 1987, n. 183, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica, mentre il restante 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni. Le Autorità competenti per i programmi operativi finanziati dai fondi suddetti, pertanto dovranno attenersi a tali criteri in sede di redazione dei programmi e, in particolare, di definizione dei relativi piani finanziari. Specifica che il CIPE, con apposita Delibera - una volta che sono stati approvati i provvedimenti fondamentali ai fini della definizione delle risorse dell'Unione Europea per l'Italia a titolo dei Fondi Strutturali, del FEASR e del FEAMP, per il periodo 2021-27, ossia il Quadro Finanziario Pluriennale e l'Accordo di Partenariato - provveda a definire l'onere a carico del Fondo di Rotazione.

Il comma 3 dispone che gli interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato saranno cofinanziati integralmente con risorse del Fondo di Rotazione. Parimenti per gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla preadesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione.

Il comma 4 consente di finanziare, con risorse a carico del Fondo di Rotazione, "interventi complementari" rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, ossia interventi aventi medesime finalità dei programmi finanziati

dall'Unione Europea, ma finanziati esclusivamente con risorse "nazionali". Tali interventi saranno contemplati nell'ambito della Programmazione strategica a valere sul ciclo di programmazione 2014-20 che sarà concertata tra lo Stato italiano e le Autorità Europee per mezzo dell'Accordo di Partenariato. La norma prevede, altresì, la facoltà per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano di concorrere al finanziamento di tali interventi complementari in modo da massimizzare le risorse a disposizione degli stessi. Nei commi 5 e 6 si prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGIT, sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati. Gli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del sistema informatico (comma 6) per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati per il nuovo periodo di programmazione comunitaria, per le finalità previste dalla norma, sono valutati in 10 milioni di euro e saranno a carico delle disponibilità finanziarie per l'informatica del Dipartimento stesso.

A tal proposito, in continuità con i precedenti periodi di programmazione comunitaria, la norma conferma anche per il ciclo 2021-2027, il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE quale Amministrazione competente ad assicurare il monitoraggio degli interventi, compresi gli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, ai sensi del comma 4 del presente articolo

Infine, il comma 7 prevede che all'onere derivante dalla norma si fa fronte con le risorse già stanziare per il rifinanziamento del Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) su apposito piano gestionale (capitolo 7493) dello stato di previsione del MEF.

L'articolo 12 proroga, per l'anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (comprese quelle per l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti), nonché per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato. Il comma 2 dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate).

La norma successiva (articolo 13) dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde).

L'articolo 14 incrementa la dotazione del fondo per la crescita sostenibile, demandando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la ripartizione delle risorse tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse derivanti da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da un grave una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio e gli altri interventi volti a fronteggiare crisi industriali che presentano, comunque, un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

L'articolo 15 introduce, nell'ambito di operatività dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l'accesso allo strumento agevolativo e l'integrazione settoriale. Nello specifico, a normativa vigente, i programmi di sviluppo turistici devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro (di cui almeno 5 milioni di euro relativi agli investimenti del soggetto proponente il programma). Poiché tale soglia, di importo elevato, può rappresentare tuttavia un ostacolo all'accesso per le imprese (che non sono in grado di sviluppare la dimensione finanziaria minima attualmente prevista per l'accesso), la norma prevede, limitatamente alle aree interne del Paese, che la soglia di accesso venga abbassata a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro per il programma del soggetto proponente), importo coincidente con quello attualmente previsto per i programmi del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La norma prevede, altresì, la possibilità di associare ai programmi inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli programmi di investimento di natura turistica connessi alla fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione. I Contratti di sviluppo operano mediante una procedura valutativa a sportello e sono gestiti, ai sensi della citata norma istitutiva, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia. Al fine di garantire piena operatività alle previsioni recate dal comma 1, la norma prevede, al comma 3, un'autorizzazione di spesa di complessivi 300 milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

La proposta di modifica normativa recata dall'articolo 16 è volta a variare l'attuale meccanismo di funzionamento della misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini". Essa costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in *leasing*) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento. La proposta di modifica normativa in questione è volta a variare l'attuale meccanismo di funzionamento della misura - che

prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10 per cento il primo anno, 20 per cento dal secondo al quinto anno e 10 per cento il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l'erogazione in un'unica soluzione (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00). L'eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari, consentendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in favore di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento, costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.

La proposta di modifica in oggetto, peraltro, si inserisce nel solco già segnato dal legislatore che è già intervenuto, a più riprese, disponendo deroghe alla iniziale regola di erogazione in sei quote annuali del contributo. Infatti, l'articolo 20, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 (*Decreto Crescita*) ha previsto l'erogazione in un'unica quota del contributo per le domande caratterizzate da un importo del finanziamento deliberato non superiore a euro 100.000,00, successivamente, il citato articolo 39, comma 1 del *Decreto Semplificazioni* ha innalzato tale soglia a euro 200.000,00. I fabbisogni finanziari sottesi alla disposizione in esame relativi agli anni 2021-2023, sono stimati nella RT in complessivi euro 1.449.000.000,00. Nello specifico, sulla base degli assunti e delle ipotesi di operatività della misura sotto riportati e dell'andamento delle prenotazioni dei contributi nel periodo marzo 2019-settembre 2020, per il 2021 è stato stimato un fabbisogno di 370 milioni di euro.

L'articolo 17 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (MISE), il "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche di partecipazione della popolazione femminile alla vita economica ed imprenditoriale del Paese. Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo, formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia; contribuire alla redazione della menzionata relazione annuale e condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti.

L'articolo in esame (18) istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico il Fondo PMI Creative che ha l'obiettivo di: a) sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l'accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento; b) promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative; c) rafforzare l'ecosistema creativo nazionale.

Il Fondo è destinato alla copertura di spese per investimenti e attività in generale di utilità pluriennale in tale settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.

L'articolo 19 istituisce il Fondo per lo sviluppo del sistema aeronautico con l'obiettivo di mettere a disposizione di un settore in trasformazione risorse per rafforzare le PMI della filiera finanziando interventi di sviluppo quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi, quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni ristrutturazione, diversificazione e rilancio delle imprese del settore, con specifica attenzione alle PMI. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati. La RT rileva che per le finalità del presente articolo, al Fondo è attribuita una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 nonché che in considerazione della natura finanziaria delle operazioni effettuate a valere sul fondo, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto.

L'articolo 20 incrementa il Fondo per la crescita sostenibile destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata. La RT specifica che la necessità di un rifinanziamento dell'intervento agevolativo deriva dalle recenti modifiche apportate alla normativa (dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, all'articolo 1, comma 196, della legge n. 208/2015) e dai provvedimenti attuativi (decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 7 febbraio 2019 e il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2019) che hanno triplicato l'importo del finanziamento massimo concedibile, aumentato di un terzo la durata massima del finanziamento e più che raddoppiato il periodo di preammortamento (consentendo, così, alle imprese beneficiarie di cominciare